



ORIGINALE

15485/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente -
- Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Consigliere -
- Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -
- Dott. MARCO DELL'UTRI - *Rei* Consigliere -

6 ANFUSO PAFASCIANO
PER SEGAJON MA
Oggetto
RIFUGIO PALESTINO

IMMIGRAZIONE

Ud. 09/02/2021 - CC

CPN 15485

R.G.N. 36538/2019

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 36538-2019 proposto da

[REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSALIA BENNATO;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, 80224030587, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la sede dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

DESISTENTE

- intimato -

avverso la sentenza n. 3078/2019 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA depositata in data 29/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/2/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;

2021
465

rilevato che

[REDACTED] cittadino del Bangladesh, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art. 4 d. lgs. 25.1.2008 n. 25:

(a) in via principale, il riconoscimento dello *status* di rifugiato politica, ex art. 7 e ss. d. lgs. 19.11.2007 n. 251;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della "protezione sussidiaria" di cui all'art. 14 d. lgs. 19.11.2007 n. 251;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex art. 5, comma 6, d. lgs. 25.7.1998 n. 286 (nel testo applicabile *ratione temporis*);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di essere arrestato in relazione a un'accusa ingiusta, strumentalmente avanzata nei relativi confronti per ragioni di carattere politico;

la Commissione Territoriale ha rigettato l'istanza;

avverso tale provvedimento ha proposto, ai sensi dell'art. 35 d. lgs. 28.1.2008 n. 25, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza del 6/7/2018;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d'appello di Bologna con ordinanza in data 29/10/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) del difetto di attendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del processo; 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un'effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d'appello è stato impugnato per cassazione da _____ con ricorso fondato su due motivi d'impugnazione;

il Ministero dell'Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa;

considerato che,

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente esercitato i propri doveri di cooperazione istruttoria, con particolare riguardo alle modalità di conduzione dell'esame di attendibilità del relativo racconto di vita, nella specie operato in contrasto con i principi sul punto imposti dalla legge;

il motivo è infondato;

osserva al riguardo il Collegio come la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero richiedente l'accertamento dei presupposti per la protezione internazionale, mentre costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in tutti casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti di valutazione della credibilità del dichiarante (così come formalmente descritti dall'art. 3, co. 5, del d.lgs. n. 251 del 2007);

detta valutazione di credibilità deve ritenersi inoltre censurabile, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal

richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 - 01);

in particolare, varrà sottolineare come il giudice di merito, nel valutare la credibilità complessiva del richiedente asilo, ben potrà ritenere inattendibili le dichiarazioni rese da quest'ultimo sulla base del significato eloquente anche di una singola circostanza ritenuta di per sé assorbente rispetto alla considerazione di ogni altro elemento di valutazione, purché di detta circostanza se ne sottolinei – o ne emergano con evidenza – i caratteri di decisività, senza limitarsi al richiamo di formule di sintesi o di modelli argomentativi meramente stereotipati;

rimane in ogni caso fermo come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non sia affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto 'della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente' (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 - 01);

nel caso di specie, fermo l'oggettivo rilievo della congruità logica del discorso giustificativo articolato nel provvedimento impugnato,

varrà considerare come il ricorrente abbia propriamente omesso di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una *sicura* diversa risoluzione dell'odierna controversia;

osserva il Collegio, al riguardo, come, attraverso le odierne censure, il ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità, dovendo in ogni caso ritenersi che la motivazione dettata dal giudice *a quo* a fondamento della decisione impugnata sia (non solo esistente, bensì anche) articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo giudice *a quo* dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili al racconto dell'odierno ricorrente e del grado della relativa attendibilità in conformità ai parametri di valutazione legalmente stabiliti dall'art. 3, co. 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, e sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica;

l'*iter* argomentativo compendiato dal giudice *a quo* sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale illegittimamente trascurato la considerazione delle circostanze di fatto analiticamente richiamate in ricorso, con particolare riguardo all'erronea esclusione dei presupposti per il riconoscimento,

~~in suo favore~~ in proprio favore, delle forme di protezione internazionale rivendicate, nonché di un permesso di soggiorno per motivi umanitari; il motivo è parzialmente fondato, nei termini di seguito specificati; dev'essere preliminarmente disattesa la censura sollevata dal ricorrente con riguardo al mancato riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria relativa alle ipotesi di cui all'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. n. 251/2007;

osserva al riguardo il Collegio come, rispetto alla valutazione in questa sede censurata dal ricorrente, assuma valore dirimente la circostanza, sottolineata dalla corte territoriale, della sostanziale inattendibilità del racconto di vita dell'odierno istante, ciò che esclude in radice la stessa configurabilità dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione internazionale in relazione alle ipotesi di cui all'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs., n. 251/2007, attesa la decisiva incidenza, a tali fini, della positiva dimostrazione (nella specie mancata) del concreto riscontro delle circostanze concernenti le vicende strettamente individuali del richiedente;

del pari priva di pregio deve ritenersi la censura avanzata con riferimento al rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione all'ipotesi di cui all'art. 14 lett. c) del d.lgs. n. 251/2007;

al riguardo - ferme le considerazioni più sopra riportate, in ordine all'inammissibilità delle censure riferite alla valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente - varrà considerare come, nel caso di specie, la corte territoriale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l'estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell'odierno ricorrente, dando sufficientemente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l'insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui all'art. 14 d. lgs.

251/07, riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell'impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice d'appello nell'esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;

deve, per converso, trovare accoglimento il motivo in esame in relazione al rigetto della domanda diretta al riconoscimento della protezione umanitaria;

al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l'interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 - 02; Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 - 01);

nella ricordata decisione delle Sezioni Unite, si è dunque sottolineata, con riguardo al tema del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria, la piena condivisibilità dell'approccio che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva che verrebbe a determinarsi nel paese di origine a seguito

del rimpatrio, al fine di verificare se tale rientro non valga a determinare una non tollerabile privazione dell'esercizio dei diritti umani del richiedente, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale;

in particolare, il giudice di merito, nel procedere alla ridetta comparazione, mentre non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell'isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, sarà tenuto a coniugare, quella considerazione, con l'esame del modo in cui l'eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda esistenziale dell'interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale compromissione possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, sanitaria; culturale, etc.;

in questi termini, la considerazione delle condizioni del paese di provenienza (comunque da indagarsi e accertarsi, dal giudice di merito, in termini obiettivi) varrà – non già a tradursi in una valutazione meramente generale e astratta della relativa situazione nazionale – bensì a declinarsi e sintetizzarsi in un giudizio 'personalizzato' mediante la ponderazione, di quelle generali condizioni del paese di origine, con l'incidenza che le stesse finirebbero per assumere sulla storia di vita (sulla 'biografia') del richiedente, alla luce del principio che impone in ogni caso la salvaguardia della dignità della persona;

in tal senso, il giudizio fermato sull'entità della degradazione che l'interessato sarebbe destinato a subire a seguito del rimpatrio chiede d'essere calibrato in rapporto alle modalità concrete e irripetibili della vicenda esistenziale *di quella specifica persona*, sì che l'esame del modo della compromissione del c.d. nucleo ineliminabile della dignità personale (e dunque il senso della sua specifica 'vulnerabilità')

consisterà propriamente nella verifica del grado di aggressione ('qualitativa') della *dignità* di quella singolare ed unica esperienza individuale, sì da non potersi astrattamente escludere che, con riguardo a uno stesso paese, l'esame diretto al riconoscimento della protezione umanitaria possa anche condurre ad esiti diversi in rapporto a storie di vita differenti e non commensurabili; e ciò, non già in forza di un'inammissibile (e inaccettabile) graduazione qualitativa della dignità umana, bensì in ragione dell'inevitabile conformazione di quest'ultima (anche) in correlazione ai differenti percorsi di vita che sostanziano in modo irripetibile il senso dell'identità individuale, da valutarsi anche in relazione alla situazione psico-fisica attuale del richiedente e al contesto culturale e sociale di riferimento (v., in tal senso, Sez. 1, Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019, Rv. 653884 - 02; e Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020);

proprio in forza di tali premesse, dunque, acquista significato il senso (sul piano propriamente esistenziale) della comparazione tra le condizioni del paese di origine del richiedente e la relativa storia di vita, ivi compreso il grado di sviluppo e di integrazione della propria esperienza nel tessuto socio-economico del nostro paese;

nei casi in cui la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall'irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all'incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l'identità;

ciò posto, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche ed economiche del Paese d'origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell'adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 - 01);

nel caso di specie, il giudice *a quo*, dopo aver sottolineato la generale non attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente, si è di seguito inammissibilmente limitato ad affermare, in termini meramente apodittici, l'insussistenza di effettive condizioni di vulnerabilità ascrivibili al ricorrente, trascurando totalmente di approfondire e circostanziare gli aspetti dell'indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale del richiedente sul territorio italiano, e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare (anche attraverso l'individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte in relazione alle condizioni generali del paese di origine, indipendentemente da quanto attestato con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc.;

ciò posto, il discorso giustificativo in tal guisa elaborato dal giudice *a quo* deve ritenersi tale – al di là dell’assorbente rilievo riguardante la violazione delle norme che presiedono al riconoscimento della c.d. protezione umanitaria – da non integrare gli estremi di una motivazione adeguata sul piano del c.d. ‘minimo costituzionale’;

sulla base di tali premesse, rilevata la parziale fondatezza del secondo motivo, limitatamente alle questioni concernenti il riconoscimento della protezione umanitaria, e rigettato il primo motivo, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;


P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 9/2/2021.

Il Presidente

Giacomo Travaglini



UFFICIO CANCELLERIA

3 GIU. 2021



Il cancelliere Giudice
Luca PAVINETTI

